

144.2 -bis.(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio)

Art. 144.2 -bis.(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio)

1. Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello